



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 112 del 24-09-13

ORIGINALE

Oggetto: TUTELA DEI CITTADINI IN CASO DI INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONE POTERE SOSTITUTIVO.

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di settembre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CADEDDU MONICA	VICE-SINDACO	P
ARGIOLAS ROSANNA	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
TRUDU LEOPOLDO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta n. 131 del 24/09/2013, predisposta dal Responsabile del Settore competente, avente ad oggetto: "TUTELA DEI CITTADINI IN CASO DI INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUZIONE POTERE SOSTITUTIVO";

PREMESSO che l'art. 1, comma 1°, del D.L. n. 5/2012, trasformato in Legge n. 35/2012, ha inteso, mediante lo strumento tecnico della modifica della L. 241/90, azionare una tutela più forte in favore dei cittadini e delle imprese per i ritardi della Pubblica Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti di propria competenza;

DATO ATTO, in particolare, che l'art. 2 così come modificato dalla suddetta Legge, stabilisce:

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato."

RILEVATO, pertanto, che le Pubbliche Amministrazioni devono individuare, nell'ambito della struttura organizzativa, il soggetto che deve intervenire nei casi di ritardo;

DATO ATTO CHE:

- il sostituto è tenuto ad informare l'Ente a proposito dei procedimenti cui è intervenuto;
- il sostituto è tenuto a concludere i procedimenti entro la metà dei termini, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta;
- dei ritardi si tiene conto negativamente in sede di valutazione della *performance*;

RILEVATO che le sentenze che condannano le Pubbliche Amministrazioni per ritardi sono inviate alla Corte dei Conti;

DATO ATTO che l'intervento del sostituto può essere richiesto solamente dopo il decorso del termine di conclusione dei procedimenti;

CONSIDERATO che dall'applicazione della nuova disciplina non devono derivare ulteriori oneri per l'Ente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2-bis della Legge 241/1990 "*Le pubbliche amministrazioni ... sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento*";

RITENUTO di dover provvedere alla nomina del soggetto cui attribuire i poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'Ente nella conclusione nei termini dei procedimenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento integra e, laddove in contrasto, sostituisce le previsioni del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in applicazione dell'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2013):

Il Responsabile del Settore Amministrativo, dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 20/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 131 del 24/09/2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Donatella Garau)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n° 21/2013, attesta che la presente proposta n° 131 del 24/09/2013 non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Maria Angela Casula)

VISTI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

all'unanimità

DELIBERA

1. **DI INDIVIDUARE**, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della L.241/90, il Segretario Comunale, pro-tempore, quale soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del funzionario Responsabile dell'Area competente nella conclusione dei procedimenti, dando atto che compete a quest'ultimo soggetto intervenire qualora abbia affidato il procedimento ad altre risorse umane;
2. **DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento a:
 - a. Capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D.Lgs. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - b. Responsabili di Posizione Organizzativa;
3. **DI PUBBLICARE** l'atto anche nella sezione competente di "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs 33/2013.
4. **DI RENDERE**, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **25/09/2013** al **09/10/2013** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- ☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 25/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda